



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 163 del 24/12/2002**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2002, n. 2012

Orta Nova (Fg). L.R. n. 56/80. Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

""Il Comune di ORTANOVA (FG), già munito di P.F. e R.E. vigenti, con delibera di C.C. n. 62 del 19.10.1992, ha adottato il P.R.G. del proprio territorio in conformità alle disposizioni della L.R. n. 56/80. Avverso il P.R.G. in parola, costituito da n. 24 elaborati, nonché "relazione geologica", pubblicato a norma di legge, sono state prodotte n. 3 osservazioni nei termini, controdedotte con delibera di C.C.n. 10 del 06.05.1993.

Il P.R.G. è stato esaminato dal Comitato Urbanistico Regionale Ristretto (insediato con nota assessorile n.2224/1 del 10.03.1998) che, con propria relazione-parere del 29.10.1998, si è espresso favorevolmente all'approvazione, con l'inserimento negli atti e grafici delle prescrizioni, modifiche e condizioni specificate ai punti 6.1,6.2 e 6.3 della stessa relazione-parere; in ordine alle osservazioni presentate il Comitato Ristretto si è pronunciato secondo quanto riportato al punto 7.0 della predetta relazione-parere.

Successivamente, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 12 del 12.01.1999, ha approvato il P.R.G. di cui trattasi con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del Comitato Urbanistico Ristretto del 29.10.1998, decidendo nel contempo in ordine alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui alla stessa relazione-parere del Comitato Ristretto, e richiedendo all'Amministrazione Comunale di ORTANOVA apposito provvedimento di adeguamento c/o di controdeduzioni.

Con provvedimento n. 25 del 18.05.2001 di controdeduzioni alla predetta deliberazione di Giunta Regionale n. 12/1999, il Consiglio Comunale ha testualmente deliberato quanto segue:

"- adottare, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.R. n. 56/80, le determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche introdotte d'Ufficio negli atti e nei grafici del PRG di questo Comune con deliberazione regionale n. 12 del 12.01.1999, esplicitate punto per punto nella Tav. n. 1 del PRG rielaborato dal progettista prof. Arch. Giovanni Giannattasio per tener conto delle citate determinazioni stesse;

- approvare, di conseguenza, tutti gli atti del PRG rielaborato, costituito da n. 25 tavole, di seguito specificate, dando atto che la rielaborazione del presente PRG non modifica quello adottato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n. 62 del 05.10.1992, se non nei contenuti di adeguamento e di coordinamento del PRG medesimo alle controdeduzioni di cui al precedente punto 1 della presente deliberazione.

ELENCO DELLE TAVOLE  
DEL PRG RIELABORATO

- tav. 1 - Determinazioni consiliari
- tav. 2 - Relazione Generale
- tav. 3 - Scala 1/25000 - Territorio comunale - Stato di fatto infrastrutture a rete
- tav. 4a - Scala 1/10000 - Territorio comunale - Stato di fatto
- tav. 4b - Scala 1/10000 - Territorio comunale - Stato di fatto
- tav. 5a - Scala 1/10000 - Territorio comunale - Stato di fatto - Individuazione degli attuali vincoli in materia urbanistica e valorizzazione ambientale
- tav. 5b - Scala 1/10000 - Territorio comunale - Stato di fatto - Individuazione degli attuali vincoli in materia urbanistica e valorizzazione ambientale
- tav. 6 - Scala 1/5000 - Centro urbano - Stato di fatto
- tav. 7 - Scala 1/2000 - Centro urbano - Stato di fatto
- tav. 8 - Scala 1/2000 - Centro urbano - Stato di fatto - Analisi degli strumenti attuativi vigenti
- tav. 9 - Scala 1/2000 - Centro urbano - Stato di fatto - Individuazione servizi ed attrezzature pubbliche
- tav. 10 - Scala 1/2000 - Centro urbano - Stato di fatto - Individuazione numero dei piani degli edifici esistenti
- tav. 11 - Scala 1/25000 - Territorio comunale - Progetto Zonizzazione ed interconnessione con gli strumenti urbanistici dei Comuni Contermini
- tav. 12a - Scala 1/10000 - Territorio comunale - Progetto zonizzazione
- tav. 12b - Scala 1/10000 - Territorio comunale - Progetto zonizzazione
- tav. 13 - Scala 1/5000 - Centro urbano - Progetto zonizzazione
- tav. 14 - Scala 1/2000 - Centro urbano - Progetto zonizzazione
- tav. 15 - Scala 1/2000 - Centro urbano - Progetto servizi e attrezzature pubbliche
- tav. 16 - Scala 1/500 - Centro urbano - Stato di fatto - Profili su Via De Gasperi e Corso Umberto I
- tav. 17 - Scala 1/500 - Centro urbano - Stato di fatto - Profili su Corso Umberto I e Via Stornara
- tav. 18 - Scala 1/500 - Centro urbano - Stato di fatto - Profili su Via Papa Giovanni XXIII e Viale Ferrovia
- tav. 19 - Scala 1/500 - Centro urbano - Stato di fatto - Profili su Corso Aldo Moro
- tav. 20 - Scala 1/2000 - Centro urbano - Progetto - Individuazione aree programma
- tav. 21 - Scala 1/2000 - Centro urbano - Progetto ipotesi di sistemazione aree programma
- tav. 22 - Scala 1/5000 - Territorio comunale - Progetto ipotesi di sistemazione aree programma
- tav. 23 - Individuazione aree per verifica standards - esistenti e residuali di P. di F.
- tav. 24 - Norme Tecniche di Attuazione
- tav. 25 - Regolamento Edilizio

- recepire l'indagine geologica effettuata da questo Comune per il PRG, dando atto della compatibilità delle previsioni del PRG stesso alle risultanze delle medesime indagini, così come specificato nella tav. 1 del presente PRG al punto 6.1.7".

Ciò premesso, di seguito si passa alla valutazione delle controdeduzioni comunali alla delibera di G.R. n. 12/99, secondo l'ordine riportato alla relazione-parere del Comitato Ristretto del 29.10.1998 contenente le prescrizioni e condizioni per l'approvazione del P.R.G., fatte proprie dalla G.R. con la citata deliberazione n. 12/99.

A)

6.1 CARTOGRAFIA E ZONIZZAZIONE - (relazione-parere del Comitato Ristretto del 29.10.1998)

\* Punto 1)

Attiene alla prescrizione regionale di elaborazione di apposita cartografia contenente la localizzazione

dei beni paesaggistici e culturali presenti nel territorio comunale, soggetti a vincolo territoriale e/o puntuale, nonché la predisposizione di adeguata normativa di tutela.

Inoltre è stata richiesta l'acquisizione dei pareri dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia, della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. e della Soprintendenza Archeologica della Puglia.

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale. In particolare la localizzazione ed individuazione di tali beni paesaggistici e culturali risulta effettuata nelle tavv. 5a e 5b; per quanto riguarda la normativa di tutela si rimanda alle N.T.A. del P.U.T.T.

Al proposito si ritiene la normativa proposta insufficiente ai fini della tutela dei beni sparsi di valore storico-ambientale. Ciò stante si inserisce alle N.T.A., in conformità alle disposizioni di cui alla delibera di G.R.n.6320 del 13.11.1989, il seguente articolo:

"ART. 41 bis - Zona A3 - Edifici sparsi di valore storico-ambientale.

Per tali edifici individuati nelle tavole 5a e 5b sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (ex art. 31 legge 457/78) con il rispetto delle prescrizioni dal punto 1 al punto 19 di cui del precedente articolo 41 delle presenti N.T.A.".

Risultano acquisiti i pareri dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia, della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. e della Soprintendenza Archeologica della Puglia. In particolare:

- l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia ha comunicato con nota 5054 del 29.05.2001 che "l'area del Comune di Ortanova non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico forestale ai sensi del R.D.L. 3267/1923, pertanto quest'ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito";
- la Soprintendenza ai Beni AA.AAAA.SS. della Puglia, con nota 13811 del 17.08.2001, ha rilasciato il proprio nulla osta, per quanto di competenza, prescrivendo le seguenti integrazioni alle N.T.A. del PRG inerenti gli artt. 40 e 41:

"ART 40 - zona "A1" - Zona edificata di elevato valore storico ambientale

- punto 18.- è consentita la sopraelevazione di soppalchi, è opportuno verificarne, caso per caso, la fattibilità e realizzazione, trattandosi di zona di elevato valore storico ambientale.
- Punto 19: il D.L.vo 490/199 titolo I art. 1; art. 2 comma 1 lettere a), b), c), f); art. 3 comma I lettera c); art. 5 comma I e successivi e sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi degli artt. 21, 22, 23, 24 e 27, 28. Per tali opere di restauro dovrà essere acquisito il parere della Scrivente.
- Punto 20.- anche in questo caso si ritiene opportuno valutare caso per caso.

ART. 41 - zona "A2" - zona edificata di discreto valore Storico Ambientale.

- Punto 18, 19 e 20: vanno verificate, caso per caso, alle condizioni di cui all'art. 40".

- la Soprintendenza Archeologica della Puglia, con nota n. 15286 del 24.07.200 1, ha espresso parere favorevole al Piano con le seguenti puntualizzazioni:

- I progetti di eventuali interventi che comportino scavo nelle aree di Masseria Palata vecchia e nuova e masseria Durando siano sottoposti ad autorizzazione preventiva da parte dell'Ufficio scrivente perché lo stesso possa esercitare tutela sulle aree archeologiche suddette.
- Medesima disposizione riguarda gli interventi previsti nell'area del centro storico di Ortanova il cui interesse è evidenziato dalla relazione generale del PRG in oggetto.
- Si precisa che tutta la rete tratturale ai sensi del D.M 22/12/1983 è sottoposta a vincolo.

Si prende atto di quanto prospettato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia, dalla Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. e dalla Soprintendenza Archeologica della Puglia. Di conseguenza si prescrive l'introduzione delle modifiche apportate all'art 40 e 41 delle N.T.A. dalla Soprintendenza ai beni AA.AA.AA.SS., e si introduce d'ufficio un nuovo articolo nelle stesse N.T.A.

riportante le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica di cui sopra.

\* Punto 2)

a - Attiene alla prescrizione regionale di verifiche ed approfondimenti in relazione al rilevato sovradimensionamento del settore residenziale.

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale. In particolare è stata rifatta, in conformità alla delibera di G.R. n. 6320 del 13.11.1989 e tenendo conto dei dati di censimento dell'anno 1991, l'analisi demografica, del patrimonio edilizio esistente e della capacità residua di P. di F. Perdurando il sovradimensionamento del settore residenziale è stata operata una adeguata e conseguente riduzione della volumetria di progetto mediante l'abbassamento degli indici di fabbricabilità territoriale (da 1, 1 mc/mq a 0,9 mc/mq) nelle zone omogenee di tipo C.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

b - Attiene alle ulteriori prescrizioni di:

- ) ritipizzazione delle zone omogenee di tipo B1 (già B2 di P.F.) in zone omogenee B3 di PRG,
- ) abbassamento degli indici di fabbricabilità fondiaria nelle zone omogenee "B" al di sotto del valore di 5 mc/mq;
- ) introduzione di limiti per le altezze degli edifici e per gli indici di copertura.

Con le controdeduzioni comunali di cui alla delibera di C.C. n. 25/01, le prescrizioni regionali sono state rigettate con conferma delle aree tipizzate B1 già classificate B2 nel vigente PF per le seguenti considerazioni:

- le aree risultavano già edificate all'epoca dell'approvazione del PF;
- l'enorme frazionamento della proprietà e le difficoltà conseguenti alla redazione di piani urbanistici attuativi.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

Per quanto poi riguarda le prescrizioni sugli indici e parametri edilizi per le zone B si rinvia alle prescrizioni specifiche di cui alle N.T.A.

\* Punto 3)

Attiene alla prescrizione regionale di verifiche ed approfondimenti in ordine agli standard urbanistici e alle c.d. zone "F" (artt. 3 e 4 del D.M. n. 1444/68).

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale. In particolare negli elaborati grafici di PRG sono state individuate le aree standard ed "F" esistenti, residuali di P. di F. e di progetto.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n.25/01 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

\* Punto 4)

- Attiene alla prescrizione regionale di verifiche ed approfondimenti in ordine al dimensionamento del settore produttivo, da effettuarsi secondo i criteri di cui alla delibera di G.R. n. 6320/89, e di stralcio di alcune zone produttive di nuova individuazione.

Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale. In particolare è stato rifatto, in conformità alla delibera di G.R. n. 6320 del 13.11.1989 e tenendo conto dei dati di censimento dell'anno 1991, il dimensionamento del settore produttivo. In conformità con le prescrizioni regionali sono stati effettuati gli stralci richiesti delle nuove aree produttive ad eccezione dell'area tipizzata "Commerciale" (confermata come area facente parte del settore produttivo). Le zone produttive stralciate sono state tipizzate come zone agricole di tipo E.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

- Ancora attiene alla prescrizione regionale di consentire, per gli insediamenti produttivi esistenti sparsi sul territorio, ampliamenti massimi contenuti nel 20% delle volumetrie esistenti, fermo restando il lotto di pertinenza alla data di adozione del PRG.

Tale prescrizione risulta modificata in sede comunale, con elevazione al 50% dell'aumento di volumetria consentita, in considerazione che tali insediamenti sono realtà produttive efficienti ed in espansione.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

- Attiene infine alla prescrizione regionale di stralcio della zona DIA. Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale.

In conseguenza agli stralci effettuati e per una chiara lettura del Piano, le aree produttive sono state riorganizzate in quattro zone come di seguito specificate:

- zona D1 - Area destinata a P.I. P. approvato e vigente

- zona D2 - Area destinata a P.I.P. adottato

- zona D3 - Area destinata ad attività produttiva (di progetto) P.I.P.

- zona D4 - Aree destinate a stabilimenti produttivi esistenti

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01 se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

\* Punto 5)

Attiene alla prescrizione regionale di adeguamento a mt 200 della fascia di rispetto cimiteriale. Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01, confermando la prescrizione regionale.

\* Punto 6)

Attiene alla prescrizione regionale di introduzione di adeguate fasce di protezione stradale. Tale prescrizione risulta recepita in sede comunale.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01, confermando la prescrizione regionale.

\* Punto 7)

Attiene alla prescrizione regionale di recepimento della indagine geologica e verifica della compatibilità delle previsioni del PRG.

Tale recepimento e verifica risultano effettuati in sede comunale.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01, confermando la prescrizione regionale.

B)

6.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - (relazione-parere del Comitato Ristretto del 29.10.1998)

Le modifiche ed integrazioni prescritte dalla G. R. con delibera n. 12/99, punti 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.9, 6.2.10, 6.2.12, 6.2.14 sono state recepite; per quelle non accolte la delibera di C.C. n. 25/01 fornisce le relative controdeduzioni. In particolare:

#### 6.2.6 - Art. 40 - Zona A1 - Zona di elevato valore storico e ambientale

Le modifiche ed integrazioni prescritte in sede regionale, volte alla tutela e valorizzazione di tale zona di interesse culturale, sono state in toto recepite, con l'aggiunta della possibilità di sopraelevazione limitatamente al primo piano di fabbricati ancora con solo piano terra, nel rispetto dell'architettura preesistente e in considerazione delle reali caratteristiche della zona esplicitate nelle tav. 16-17-18-19.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate. Si ritiene comunque necessario al punto 20 di detto articolo modificare le parole "limitatamente al primo piano" con le parole "limitatamente al piano terra, con richiesta di preventiva autorizzazione della Soprintendenza al Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia".

#### 6.2.7 - Art. 41 - Zona A2 - Zona edificata di discreto valore storico-ambientale

Le modifiche ed integrazioni prescritte in sede regionale, volte alla tutela e valorizzazione di tale zona di interesse culturale, sono state in toto recepite, con l'aggiunta della possibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01 se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate. Si ritiene comunque necessario aggiungere al secondo comma di tale articolo dopo le parole "ristrutturazione edilizia" le parole "senza modifiche ai prospetti e alla volumetria".

#### 6.2.8 - Art. 42 - Zona B1 - Zona edificata e/o di completamento

Le modifiche ed integrazioni prescritte in sede regionale, sono state recepite ad eccezione di quelle introdotte al punto A dello stesso art. 42. In particolare, non risulta recepita la riconduzione dell'indice di fabbricabilità fondiaria al valore di 5mc/mq, ed è stata introdotta invece, a seguito di analisi effettuata della zona interessata (rilievi fotografici), una normativa che prevede la possibilità di sopraelevazione di un piano ai fabbricati con solo piano terra.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

#### 6.2.11 - Art. 47 - Zona D/B - Zona edificata e/o di completamento

Le modifiche ed integrazioni prescritte in sede regionale, sono state parzialmente recepite; in particolare l'abbassamento dell'indice di fabbricabilità fondiaria. Non è stata invece recepita la prescrizione relativa all'obbligatorietà di intervento con SUE esteso all'intera maglia di P.R.G. in quanto inapplicabile in considerazione dei volumi già esistenti nelle stesse maglie, specificando che, comunque, il fabbisogno di standard (DM 1444/68) sono soddisfatti a scala urbana.

Si prende atto di quanto determinato dal C.C. con delibera n. 25/01 e se ne condividono di conseguenza le determinazioni adottate.

#### 6.2.13 - Art. 55 - Zona E: zone agricole o gerbide

Le modifiche ed integrazioni prescritte in sede regionale, non sono state recepite. In particolare sono stati confermati gli indici di fabbricabilità fondiaria superiori al 0,03 mc/mq.

Ritenendo insufficienti le motivazioni comunali di riconferma degli indici di fabbricabilità fondiaria si ritiene di confermare quanto prescritto con delibera di G.R. n. 12/99.

C)

### 6.3 REGOLAMENTO EDILIZIO

(relazione-parere del Comitato Ristretto del 29.10.1998)

Risultano recepite le prescrizioni regionali. Si prende atto di quanto deliberato dal C.C. con delibera n. 25/01.

D)

#### 7.0 OSSERVAZIONI

(relazione-parere del Comitato Ristretto del 29.10.1998)

Con la citata delibera n. 12/99 del 12.01.1999 la G.R. ha fatto propria la relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto del 29.10.1998, decidendo in merito alle osservazioni prodotte nei limiti e termini di cui alla stessa relazione-parere.

A tal proposito il Consiglio Comunale con delibera n. 25 del 18.05.2001 ha recepito le determinazioni regionali contenute nella deliberazione di G.R. n. 12/97, di conferma dell'accoglimento o di rigetto delle stesse singole osservazioni.

Si prende atto di quanto deliberato dal C.C. con delibera n. 25/01.

Ancora, il C.C. ha accolto irritualmente un'ulteriore osservazione fuori termini presentata dal sig. Di Palma Giovanni (prot. n. 34300 del 04.12.2000), e quindi non esaminata in precedenza in sede regionale.

Al proposito, atteso che l'osservazione è stata presentata fuori dai termini previsti dalla legge, si ritiene di non poter procedere, in questa sede conclusiva del procedimento ex art. 16 della L.R. n. 56/80, ad alcuna valutazione.

#### E) USI CIVICI

Il territorio comunale di ORTANOVA, come risulta dagli elaborati del P.U.T.T., non è interessato da aree vincolate per "usi civici" di cui alla legge 16.06.1927 n. 1766 e R.D. 26.02.1928 n. 332 e pertanto non è soggetto alle disposizioni della L.R. n. 7/96 e s.m. ed i.

#### F) ELABORATI GRAFICI

In merito agli elaborati grafici allegati alla deliberazione di C.C. n. 25/01 di controdeduzioni, gli stessi si intendono validi nei limiti e nei termini degli adeguamenti proposti e in questa sede positivamente valutati restando validi a tutti gli effetti di legge gli elaborati allegati alla delibera di C.C. n. 62/92 regolarmente adottata e pubblicata.

#### G) S.I.C. e Z.P.S.

Il territorio Comunale non risulta interessato da "Siti di importanza comunitaria", né da "Zone di Protezione Speciale" di cui al D. Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle controdeduzioni operate in sede comunale, constatata la ammissibilità sotto il profilo tecnico-urbanistico degli atti in questione, e sulla scorta della relazione-parere del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto del 29.10.1998, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di ORTANOVA nei limiti e nei termini innanzi prospettati (paragrafi A-B-C-D-E-F e G)".

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01"

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta Regionale l'adozione del

conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- DI APPROVARE definitivamente il P.R.G. del Comune di ORTANOVA adottato con delibera di C.C. n. 62 del 19.10.1992; il tutto con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera di G.R.n. 12 del 12.01.1999, modificate e/o integrate e/o confermate conclusivamente nei termini sopra riportati nei paragrafi A - B - C - D - E - F e G del presente provvedimento che qui per economia si intendono integralmente riportati.

- DI DECIDERE in ordine alle osservazioni prodotte in conformità a quanto prospettato nella delibera di G.R. n. 12 del 12.01.1999, nonché al paragrafo D del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---

---

Atti di Organi monocratici regionali

---